DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 E DELLE FINALI ATP TORINO 2021 - 2025

Art. 12

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

Salvo che la condotta costituisca reato o piu' grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

Versione in vigore dal 14 marzo 2020, non più in vigore dal 13 maggio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Capo	III — Disciplina del divieto di attività parassitarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-organizzazione-e-lo-svolgimento-dei-giochi/art-12-sanzioni-e-tutela-amministrativa-e-giurisdizionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it